10.2. INFORMAZIONI COMMERCIALI

Trattamento di dati personali e informazioni commerciali

A seguito di numerose istanze, e delle conseguenti verifiche (con accertamenti anche *in loco*), l'Autorità ha prescritto ad una società che fornisce informazioni commerciali le misure necessarie per rendere il trattamento conforme ai princìpi della disciplina sulla protezione dei dati personali (con particolare riferimento a quelli di correttezza, pertinenza e non eccedenza), fermi restando gli eventuali adeguamenti in applicazione dei codici deontologici previsti dagli artt. 61, 118 e 119 del Codice.

La società gestisce alcune banche dati contenenti informazioni estratte da altri archivi (detenuti per lo più da formati da soggetti pubblici) per fornire alla propria clientela servizi aventi contenuto informativo nell'ambito della *cd.* "*business information*".

I servizi vengono commercializzati mediante *dossier* informativi individualizzati, riferiti sia a persone fisiche che a persone giuridiche, differenziati in base alla tipologia e al grado di approfondimento delle informazioni ivi contenute (*"dossier impresa"*; *"dossier persona"*; *"report"*; *"quick report"* e *"quick report plus"*; *"prospetto"*). In sostanza, si tratta di servizi a contenuto sia informativo che valutativo, realizzati mediante l'aggregazione di dati (generalmente disponibili al pubblico) riguardanti, tra l'altro, profili organizzativi, produttivi, patrimoniali, il corretto adempimento di obbligazioni e la loro elaborazione in forma di giudizi sintetici relativi all'affidabilità commerciale di un assai elevato numero di soggetti (circa cinque milioni di imprese e otto milioni di persone fisiche).

L'Autorità ha evidenziato che la società può effettuare lecitamente il trattamento dei dati personali contenuti nei *dossier* informativi (e nel caso di informazioni ricavate da pubblici registri senza il consenso degli interessati art. 24, comma 1, lett. *c*), del Codice, nel rispetto però dei princìpi di cui all'art. 11 del Codice)

Dagli accertamenti è, tuttavia, emerso che la società associa ad un individuo (persona fisica o giuridica), per stimarne l'affidabilità commerciale, informazioni riferibili a un soggetto diverso, come tali non "relative" ai soggetti cui il prodotto informativo si riferisce (al riguardo *infra*, *par.* 17.2.4, decisione su ricorso del 12 giugno 2008 [doc. *web* n. 1537684] relativa all'arbitrario accostamento fra l'interessato ed il fallimento di una

società di cui lo stesso era stato socio accomandante, artt. 2314 e 2320 c.c.).

In proposito, l'Autorità ha ritenuto la menzionata associazione suscettibile di mettere in cattiva luce il soggetto cui l'informazione viene a riferirsi, ascrivendogli eventi anche pregiudizievoli non direttamente a lui imputabili o, comunque, riferibili, e pregiudicandone così la relativa affidabilità commerciale (fatta salva l'eventuale sussistenza di elementi che consentano di addebitare l'evento al comportamento dei soggetti cui il *dossier* si riferisce). L'associazione degli elementi è stata perciò ritenuta non corretta, né pertinente, attesa anche la possibile alterazione della proiezione sociale e professionale che può derivarne al soggetto censito (avuto altresì riguardo alla lesione del diritto all'identità personale dell'interessato: art. 2 del Codice).

È stata perciò prescritta alla società l'adozione di ogni misura necessaria e idonea ad evitare l'associazione in un unico contesto a un soggetto di informazioni al medesimo non direttamente riconducibili (fatte comunque salve le eccezioni sopra richiamate).

Con specifico riferimento ai *dossier* contenenti indici sull'affidabilità commerciale dei soggetti censiti, le risultanze istruttorie hanno evidenziato trattarsi non – come prospettato dalla società – di mere sintesi delle informazioni provenienti da pubblici registri, bensì di autonome valutazioni, sulla base di un peso ponderato attribuito (secondo criteri di stima non disponibili pubblicamente) alle diverse informazioni. Come tali, essi devono considerarsi dati personali autonomi, distinti dalle informazioni originarie ricavate dalle fonti pubbliche, il cui trattamento – a differenza di quello relativo a dati pubblicamente disponibili – necessita del consenso degli interessati (art. 23 del Codice) o di altro presupposto equipollente previsto dall'art. 24 del Codice (circostanze, queste, non desumibili alla luce della documentazione acquisita agli atti).

Anche gli elementi utilizzati per le valutazioni sintetiche sull'affidabilità commerciale degli interessati sono risultati riconducibili anche a soggetti diversi (*ad es.*, riferiti anche a eventi – talora negativi – riconducibili a *"imprese connesse"*). Anche tali operazioni sono state ritenute in contrasto con i princìpi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, oltre che in violazione del diritto all'identità personale (artt. 2 e 11 del Codice). Ciò, peraltro, in assenza di prove circa l'effettivo contributo fornito dal soggetto censito (persona fisica)

all'evento pregiudizievole riferito al soggetto diverso (persona giuridica), con una sorta di *"responsabilità di posizione"* in alcun modo riconosciuta dall'ordinamento.

Similmente nella formazione dei *"dossier impresa"*, sono stati tenuti in considerazione elementi riconducibili a terzi (quali esponenti in carica o soci – con considerazione anche di eventi di natura personale, in alcun modo ricollegabili alle attività esercitate presso l'impresa censita).

È stato perciò vietato alla società l'ulteriore utilizzo, per l'elaborazione dei menzionati indici sintetici, di informazioni non direttamente riconducibili agli interessati, in quanto relative ad accadimenti riferiti a soggetti diversi e tali da ledere il diritto all'identità personale dei soggetti censiti.

È stato inoltre prescritto alla società di distinguere i casi nei quali non fossero risultati elementi pregiudizievoli riferiti ai soggetti censiti (ipotesi in cui l'indice è *"nullo"*) rispetto a quelli nei quali gli indici ne avessero segnalato una misura stimata *"bassa"*. Ciò, perché la stessa società, con un'unica locuzione *"bassa/nulla"*, era solita attribuire un giudizio sintetico che, vagliato nell'ambito di un contesto unitario, è risultato inidoneo a fornire una chiara e univoca contezza del quadro degli eventi pubblici ritenuti rilevanti in ordine al soggetto censito.

Sotto altro profilo, è risultato che nei *dossier* venivano inseriti, limitatamente agli ultimi sei mesi rispetto alla loro consultazione da parte dei clienti, il numero delle interrogazioni effettuate e la tipologia dei soggetti che hanno richiesto le informazioni. Rispetto a tale tipologia di operazioni non è risultato comprovato che la società avesse acquisito il consenso degli interessati (non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, le esimenti del consenso previste dall'art. 24, comma 1, lett. *c*) e *d*), del Codice, trattandosi di informazioni non di pubblico dominio, né concernenti in alcun modo l'attività economica dei soggetti censiti). In ogni caso, si trattava di informazioni per le quali non è risultata comprovata la pertinenza rispetto alla finalità perseguita dalla società, anche in quanto idonee a rendere note, sia pure indirettamente, strategie commerciali del soggetto censito o il ricorso dello stesso ai canali creditizi.

È stata perciò vietata l'ulteriore comunicazione alla clientela dei dati relativi al numero

delle richieste di *dossier* informativi relativi ai soggetti censiti. Ancora, è stato vietato alla società l'utilizzo delle liste elettorali per verificare la congruità delle informazioni detenute nei *database* mediante controlli incrociati di dati, risultato in violazione quindi del principio di liceità del trattamento (art. 11, comma 1, lett. *a*), del Codice) in quanto non consentito, per tale finalità, dalla normativa in materia, (art. 51, comma 5 del d.P.R. 20/03/1967, n. 223).

Infine, la società aveva avviato l'acquisizione dei dati relativi ai redditi degli italiani nel 2005, all'atto della loro pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate, senza tuttavia portarla a compimento a seguito del *Provv.* 6 maggio 2008 [doc. *web* n. 1512255] (*cfr. par.* 3.7). Tenuto conto che l'Autorità, con il citato *provvedimento*, aveva prescritto ai soggetti che ne avessero avuto la disponibilità di non mettere ulteriormente in circolazione tali dati, ne è stato vietato l'ulteriore trattamento, prescrivendone altresì la cancellazione (*Provv.* 30 ottobre 2008 [doc. *web* n. 1570327]).

Tutela dell'interessato in caso di omonimia

In un caso particolare è stata lamentata l'erronea attribuzione, in tempi diversi, di alcuni protesti in *dossier* informativi relativi alla persona del segnalante o a società delle quali egli rivestiva le cariche di amministratore unico e di socio. In particolare è risultato che i protesti contestati riportavano codici fiscali parzialmente diversi rispetto a quello dell'istante; inoltre, ulteriori protesti riferiti ad omonimi del segnalante, privi di codici fiscali, indicavano indirizzi diversi da quello del medesimo segnalante.

È stata inoltre evidenziata l'attribuzione diretta al medesimo segnalante di protesti originariamente collocati tra i casi di possibile omonimia, anch'essi peraltro recanti indirizzi e codice fiscale diversi da quello a lui riferito.

La società ha affermato di aver *"oscurato"* tutti i prodotti riguardanti il segnalante, anche alla luce del contenzioso al riguardo in atto.

Da accertamenti effettuati *in loco* è stato invece verificato che i dati relativi al segnalante risultavano ancora essere censiti (fatta eccezione per il *"dossier persona"* – nel quale erano contenuti anche i protesti a lui addebitati – volontariamente oscurato dalla società). È altresì emerso che la società attribuisce a persone fisiche o giuridiche determinate informazioni (nel caso di specie relative ai protesti) anche quando i dati personali non sono

pienamente coincidenti con quelli del soggetto censito (*ad es.*, in caso di codici fiscali diversi o di diversi indirizzi).

La Camera di commercio chiamata a rendere informazioni sulla vicenda ha dichiarato che nessun protesto risulta essere in concreto riconducibile al segnalante.

Il Garante ha, pertanto, prescritto alla società di ripristinare la visibilità del *"dossier persona"* riferito al segnalante, vietandole l'attribuzione al medesimo di protesti levati nei confronti di omonimi (ferme restando eventuali determinazioni dell'autorità giudiziaria in ordine alla corretta attribuzione dei protesti medesimi). È così risultato violato il principio di qualità, secondo cui i dati trattati devono essere esatti, aggiornati e completi rispetto a quelli tratti dagli archivi camerali (art. 11, comma 1, lett. *c*) e *d*) del Codice).

Il Garante inoltre ha ritenuto contrario al principio di correttezza nel trattamento dei dati (art. 11, comma 1, lett. *a*) del Codice) l'*"oscuramento"*, unilateralmente disposto dalla società nelle more della decisione giudiziaria, di ogni informazione relativa al segnalante (anziché dei soli dati riferiti ai protesti per i quali è controversa l'attribuzione), reputando tale comportamento lesivo del diritto all'identità personale dell'interessato (in quanto insuscettibile di fornire ai potenziali fruitori del servizio un'informazione commerciale completa in ordine al medesimo segnalante) (*Provv.* 13 ottobre 2008 [doc. *web* n. 1571459]).

10.3. SETTORE ASSICURATIVO

Su richiesta dell'Isvap, e a seguito di proficua collaborazione tra le due Autorità, il Garante ha espresso il proprio parere su uno schema di regolamento volto a incrementare l'efficacia della banca dati sinistri (già disciplinata dal Provvedimento Isvap n. 2179 del 10 marzo 2003, Banca dati sinistri r.c. auto: modalità operative per l'accesso e prevista dall'articolo 135 del Codice delle assicurazioni private e dall'art. 120 del Codice), con particolare riferimento alle modalità di funzionamento e accesso alla stessa (*Nota* del Presidente del 12 febbraio 2009).

Le considerazioni svolte, in parte già formulate in occasione di recenti audizioni parlamentari, sono state finalizzate ad assecondare la ricerca di una maggiore funzionalità

dell'archivio esistente, per un più efficace contrasto della frode nel settore dell'assicurazione obbligatoria della r.c. auto, preservando tuttavia un livello elevato di garanzie per gli interessati.

Il Garante ha valutato con favore le modifiche e le innovazioni che si intendono inserire con lo schema trasmesso dall'Isvap (che non presenta innovazioni in relazione alla tipologia di dati trattati) nella parte in cui snelliscono le operazioni di consultazione della banca dati. Sono state comunque formulate indicazioni, centrate in particolare sui princìpi di finalità (art. 11 del Codice), di *cd. "economicità"* (art. 3 del Codice), di pertinenza e non eccedenza (art. 11), e di correttezza e trasparenza nelle operazioni di trattamento (art. 11-13 e *ss.* del Codice) – recepite dall'Isvap – per salvaguardare comunque i diritti degli interessati pur in presenza di un possibile significativo incremento della *"visibilità"* delle informazioni connesse ai sinistri memorizzati nell'archivio a vantaggio di una platea più ampia di soggetti (segnatamente di incaricati delle imprese assicuratrici operanti a livello periferico).

Nello spirito di collaborazione che ha caratterizzato l'operato delle due Autorità, il Garante si è riservato di formulare ulteriori indicazioni sul testo di regolamento che potrà essere trasmesso dall'Isvap, conclusa la consultazione pubblica aperta sullo schema relativo al funzionamento della banca dati sinistri.

Comunicazione a terzi di dati relativi a procedimenti penali pendenti

Con un reclamo è stato rappresentato un illecito trattamento di dati personali da parte di due società – una deputata alla stipula di polizze fideiussorie e di cauzioni (presso la quale la reclamante ha collaborato in qualità di agente) e l'altra addetta, per conto della prima, alla riscossione e al controllo delle polizze fideiussorie (comprese quelle stipulate dalla reclamante) – le quali avrebbero a più riprese comunicato ad alcuni collaboratori *"esterni"* di cui la reclamante era solita avvalersi nell'esercizio della propria attività lavorativa, dopo l'interruzione del rapporto di collaborazione, alcuni dati personali alla medesima riferiti (nel dettaglio, alcune denunce presentate a suo carico da parte delle predette società per appropriazione indebita e per emissione di fideiussioni false, nonché la conseguente pendenza di un procedimento penale nei suoi confronti); ciò, in assenza della prescritta informativa e in violazione dei princìpi di necessità e finalità (artt. 3 e 11, comma 1, lett. *b*), del Codice).

Dall'istruttoria è emerso il coinvolgimento di entrambe le società nei fatti contestati, risultando comprovati i profili di violazione della disciplina di protezione dei dati personali lamentati dalla reclamante. L'Autorità ha, dunque, provveduto a disporre il divieto dell'ulteriore comunicazione a terzi dei dati personali riferiti alla reclamante (limitatamente al procedimento penale pendente e alle denunce penali presentate a suo carico) (*Provv.* 2 aprile 2008 [doc. *web* n. 1519711]).

10.4. RAPPORTI DI LAVORO E PREVIDENZA

10.4.1. Rapporto di lavoro in ambito pubblico

Anche nel 2008 l'attività dedicata al trattamento di dati personali dei dipendenti da parte dei datori di lavoro pubblici è stata particolarmente intensa.

Il richiamo alle indicazioni e agli orientamenti espressi dall'Autorità con le *"Linee-guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico"* adottate l'anno precedente (*Provv.* 14 giugno 2007 [doc. *web* n. 1417809] ha innanzitutto consentito di dare risposta a molteplici istanze specifiche di amministrazioni pubbliche, dipendenti e organizzazioni sindacali.

Casistica individuale

In una segnalazione un appartenente al Corpo di polizia municipale lamentava che, durante un'intervista rilasciata ad un quotidiano locale concernente l'avvenuto decesso di un ambulante al termine di un'operazione di controllo contro il commercio abusivo, erano state indebitamente rese conoscibili le generalità del segnalante e dei colleghi intervenuti con lui nell'operazione. In risposta alla richiesta di elementi formulata dall'Ufficio, il Comune ha rappresentato che l'identità dell'interessato era stata diffusa durante un'intervista rilasciata, in conformità al regolamento comunale del Corpo, su autorizzazione del Comandante per fare chiarezza sull'accaduto e smentire le accuse sull'operato della polizia municipale sollevate dalla stampa e dalla comunità locale. Inoltre, al fine di chiarire l'estraneità dell'interessato all'accaduto, insieme all'informazione relativa alla sua partecipazione al controllo, era stato precisato che questi aveva svolto le mansioni di autista.

Attese le specifiche circostanze in cui erano avvenuti i fatti, la diffusione delle generalità dell'interessato non è stata ritenuta in contrasto con i princìpi della disciplina sulla

protezione dei dati personali, in considerazione del particolare risalto che la vicenda aveva assunto nella comunità locale, nonché delle precisazioni fornite circa la diversa posizione dell'interessato rispetto all'accaduto. Ciò, in relazione alle esigenze connesse alla tutela, nella vicenda, non solo del Corpo di polizia municipale, ma anche dei colleghi che avevano partecipato al controllo e delle persone nei cui confronti questo era diretto (artt. 11 e 19 del Codice; *v.* anche *Provv.* 16 febbraio 2000 [doc. *web* 42280] e *Provv.* 6 febbraio 2001 [doc. *web* n. 41067]) (*Nota* 2 febbraio 2009).

In un altro caso, l'Ufficio, pur non ravvisando i presupposti per l'adozione di un provvedimento collegiale, ha accertato l'inutilizzabilità delle informazioni sanitarie contenute in una perizia medico-legale e riguardanti le lesioni riportate da un vigile urbano in un sinistro stradale avvenuto al di fuori del servizio.

L'Ufficio non disponeva di elementi sufficienti a determinare se la perizia fosse stata acquisita lecitamente al protocollo del Comune. Tuttavia ha riscontrato profili di illiceità del trattamento effettuato dal datore di lavoro, in relazione alla rilevanza delle informazioni sanitarie riportate nella perizia, in quanto il documento anonimo, conteneva elementi da verificare nella loro veridicità e faceva riferimento a una vicenda risalente nel tempo a seguito della quale l'interessato aveva ripreso servizio essendo stato nel frattempo giudicato idoneo allo svolgimento delle proprie mansioni.

In proposito, la disciplina di settore prevede che il datore di lavoro pubblico, nel disporre gli accertamenti relativi all'idoneità al servizio dei dipendenti, sia tenuto a trasmettere all'organo verificatore una relazione contenente *"tutti gli elementi informativi disponibili"* (art. 15 d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461). Tuttavia trattandosi di dati personali relativi allo stato di salute, il loro trattamento per una finalità di per sé lecita avrebbe dovuto essere attentamente e specificatamente valutata alla luce del principio di indispensabilità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati (artt. 11, 22 e 112 del Codice) (*Nota* 9 luglio 2008).

Registrazioni di conversazioni telefoniche tra presenti

Nell'ambito dell'istruttoria preliminare su una segnalazione riguardante la produzione in giudizio di registrazioni di conversazioni telefoniche, l'Ufficio ha precisato che la registrazione di conversazioni tra persone presenti da parte di uno degli interlocutori rientra tra i trattamenti effettuati da persone fisiche per fini personali e pertanto non è soggetta

all'ambito di applicazione del Codice se i dati non sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione (art. 5, comma 3). In termini più generali, si è poi rilevato che la giurisprudenza ritiene ammissibile la registrazione di conversazioni tra presenti, anche senza il consenso degli interessati e a loro insaputa, in quanto tale attività può costituire una legittima forma di memorizzazione di un fatto storico eventualmente utilizzabile anche in sede processuale per l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente riconosciuto (*v.* Cons. Stato 28 giugno 2007, n. 3796; Cass. pen., S.u., 28 maggio 2003, n. 36747) (*Nota* 24 luglio 2008).

Curricula degli operatori di imprese partecipanti a gare d'appalto

In relazione ad alcuni quesiti l'Ufficio ha ribadito che le amministrazioni appaltanti, come tutti i soggetti pubblici, possono legittimamente trattare dati personali, diversi da quelli sensibili, quando ciò sia necessario allo svolgimento dei loro compiti istituzionali in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le amministrazioni appaltanti possono, in particolare, utilizzare i dati contenuti nella documentazione richiesta per comprovare il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alle gare, anche se riferiti a persone fisiche che operano presso le imprese partecipanti, senza richiedere il consenso degli interessati (art. 18 del Codice; artt. 42 e 197 d.lg. 12 aprile 2006, n. 163; *v.* anche *Provv.* 27 giugno 2001 e *Nota* 16 febbraio 1999 [doc. *web* nn. 40667 e 42320]).

Dal canto loro le imprese concorrenti possono comunicare tali dati alle amministrazioni appaltanti, anche in mancanza del consenso degli interessati, per eseguire gli obblighi previsti dalla normativa di settore o derivanti dal contratto di lavoro con gli operatori interessati, oppure, per adempiere prima della sua conclusione, a specifiche richieste dei medesimi interessati (artt. 23 e 24, comma 1, lett. *a*) e *b*), del Codice; *v.* anche *Provv.* 10 gennaio 2002 [doc. *web* n. 1064553]). Resta ferma, però, per le imprese la necessità di informare i propri operatori, sull'eventualità che alcuni dati siano forniti, su richiesta, ad amministrazioni appaltanti (*Nota* 19 dicembre 2008).

Pubblicazione *on-line* di dati riferiti al personale delle pubbliche amministrazioni

In corrispondenza dell'avvio dell'*"operazione trasparenza"* nella pubblica amministrazione da parte del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, l'Autorità è stata investita di vari quesiti riguardanti la pubblicazione *on-line* di dati riferiti al personale e, in particolare, ai dirigenti pubblici, nonché riguardanti le collaborazioni

esterne e gli incarichi conferiti o autorizzati da amministrazioni pubbliche.

Nel fornire un preliminare riscontro alle amministrazioni interessate, in attesa di opportuni ulteriori approfondimenti in merito, considerate le modifiche normative attualmente all'esame del Parlamento (Atto Senato n. 1082 *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"*), si è fatto in termini generali richiamo alle disposizioni del Codice che consentono di diffondere dati personali riferiti a singoli interessati in quanto ciò trovi fondamento in specifiche disposizioni legislative o regolamentari (art. 19, comma 3). Al riguardo, nel ricordare che la pubblicazione di taluni dati personali riguardanti il personale dirigenziale è già prevista in alcune disposizioni di legge (nominativi, incarichi conferiti, numero telefonico dell'ufficio, casella istituzionale di posta elettronica, *ecc.*; *v.* art. 2, comma 3, d.P.R. 23 aprile 2004, n. 108; art. 54 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82), non sono stati ravvisati ostacoli in ordine alla pubblicazione sul sito Internet dell'amministrazione interessata di dati non riconducibili a persone identificate o identificabili (*ad es.*, dati quantitativi aggregati per uffici riguardanti le assenze o livelli retributivi ed accessori risultanti dai contratti collettivi o da atti interni di organizzazione), ovvero, a richiesta dell'interessato, ulteriori informazioni personali di ordine professionale pertinenti e non eccedenti (*tra le altre*, *Note* 20 maggio 2008, 5 novembre 2008 e 26 gennaio 2009).

Riguardo agli incarichi conferiti o autorizzati da amministrazioni pubbliche, uno specifico regime di pubblicità è previsto come obbligatorio per le singole amministrazioni limitatamente agli elenchi dei rispettivi collaboratori esterni e consulenti (art. 53, commi 12 e *ss.*, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165; art. 1, comma 127, l. n. 662/1996). Infatti, la legge finanziaria 2008 ha individuato quale modalità di pubblicazione quella per via telematica sul sito istituzionale delle amministrazioni interessate (art. 3, comma 54, l. 24 dicembre 2007, n. 244).

In proposito, il Dipartimento della funzione pubblica ha informato l'Autorità di volere pubblicare sul proprio sito Internet alcuni tra i dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza che le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicargli (amministrazione erogante, oggetto degli incarichi conferiti o autorizzati e ammontare dei relativi com-

pensi). L'Autorità, nel prendere atto dell'individuazione, da parte del Dipartimento, delle *"misure di pubblicità e trasparenza"* che la legge gli impone di adottare rispetto ai dati raccolti, ha sottolineato la necessità di individuare idonei accorgimenti volti a consentire forme proporzionate di consultabilità dei dati, prevedendo in particolare elenchi relativi a singole amministrazioni, consultabili distintamente (anche sulla base di eventuali *link* a siti *web* delle amministrazioni medesime), senza che per gli utenti sia possibile modificarli agevolmente o reperire direttamente dati mediante motori di ricerca (*Nota* 12 giugno 2008).

Con riferimento ad una segnalazione sull'avvenuta pubblicazione, su un periodico informativo di un comune, di alcuni dati personali riferiti ai singoli dipendenti dell'ente e riguardanti anche il loro stato di salute (trattamento economico, trattenute previdenziali, giorni di ferie, di malattia, permessi usufruiti ai sensi della legge n. 104/1992, assenze retribuite per maternità, congedo parentale e malattia figli, *ecc.*), l'Ufficio ha curato l'acquisizione di specifici elementi di valutazione, evidenziando che la disciplina sulla protezione dei dati personali impone il rispetto di particolari cautele per la divulgazione di tali informazioni e, segnatamente, vieta la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (*Note* 5 novembre 2008 e 10 febbraio 2009).

Diffusione di dati sanitari tramite la pubblicazione *on-line* di una graduatoria di un concorso

L'Autorità è tempestivamente intervenuta in un caso segnalatole da un cittadino riguardante la diffusione su tre siti *web*, tra cui quello istituzionale del Comune di Roma, della graduatoria finale di un concorso di istruttore di polizia municipale che riportava, accanto ai nomi di alcuni idonei, diciture indicative dei titoli di preferenza previsti per legge (*ad es.*, *"invalido"* o *"figlio di invalido per servizio"*), in grado di rivelare lo stato di salute dei partecipanti o dei loro familiari.

Tali dati risultavano immediatamente accessibili a chiunque, attraverso una semplice ricerca nominativa effettuata in rete, anche tramite i motori di ricerca. In considerazione del divieto previsto per legge di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 22, comma 8, del Codice), è stato disposto, in via d'urgenza, il *"blocco"* dei dati personali, imponendo al comune e alle due società che gestiscono i siti coinvolti di oscurare le informazioni riferite ai concorrenti, limitandosi alla sola conservazione delle medesime informazioni, in attesa di ulteriori accertamenti avviati anche per valutare la conformità al

Codice delle modalità di diffusione della graduatoria. Il Comune di Roma e le altre società coinvolte hanno immediatamente adempiuto al *provvedimento* inibitorio del Garante (*Provv.* 8 maggio 2008 [doc. *web* n. 1521716]).

Comunicazioni ex art. 39 del Codice

Un ente comunale ha informato l'Autorità, ai sensi dell'art. 39 del Codice, di voler trasmettere i dati personali contenuti in una graduatoria formata per l'assunzione di educatori di asilo nido al fine di consentire ad un comune limitrofo, che ne aveva fatto richiesta, di reperire personale supplente anche per il proprio servizio comunale. In questo caso, l'operazione di comunicazione, non prevista da alcuna norma di legge o regolamento, è stata ritenuta praticabile in quanto necessaria all'amministrazione ricevente per la gestione dei servizi sociali e l'instaurazione di rapporti di lavoro. Tuttavia il comune che intende effettuare la comunicazione deve rendere un'idonea informativa alle persone incluse nella graduatoria, ponendo in evidenza, in particolare, il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che li riguardano (*Nota* 9 maggio 2008).

Cedolini dello stipendio

Con riferimento ad una segnalazione inoltrata da alcune organizzazioni sindacali, l'Ufficio ha sollecitato l'Amministrazione dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza a adottare opportune cautele nelle modalità di predisposizione e consegna ai dipendenti dei *cd. "cedolini"* dello stipendio (*Nota* 7 novembre 2008). Andrebbero infatti predisposte modalità di consegna dei cedolini idonee a limitare l'immediata accessibilità delle informazioni ivi contenute al solo interessato e agli incaricati del trattamento (*v. Parere* 31 dicembre 1998 [doc. *web* n. 39324], *Provv.* 31 ottobre 2007 [doc. *web* n. 1459297]).

L'amministrazione ha assicurato di essere determinata ad adottare nell'imminente futuro le modalità di recapito della busta paga in formato elettronico ai singoli dipendenti in conformità a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (art. 1, comma 197). L'Ufficio si è riservato di verificare la conformità ai princìpi del Codice della prassi adottata dall'amministrazione di riportare sulla busta paga l'indicazione della sigla del sindacato (art. 11 del Codice).

Forze armate e di polizia. Foglio matricolare

Muovendo da un ricorso e da una segnalazione riguardanti la trascrizione sul foglio matricolare degli appartenenti alla Polizia di Stato dei dati relativi a diagnosi e a prognosi contenuti nei certificati medici prodotti dagli interessati per giustificare le assenze dal servizio per

malattia, l'Ufficio è intervenuto presso il Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza richiamando quanto già affermato dal Garante circa la non conformità ai princìpi di proporzionalità e indispensabilità della prassi di trascrivere sul foglio matricolare i dati relativi alle patologie *"sofferte durante il servizio"* (il *cd.* quadro *"M"*), benché lecitamente raccolti ai sensi dell'art. 61 del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 (*v.* da ultimo il *Provv.* del 14 giugno 2007, recante *"Linee-guida"* in materia di pubblico impiego, punto 8.2 pubblicato in *G.U.* 13 luglio 2007 [doc. *web* n. 1417809]; *v.* anche *Provv.* 24 maggio 2007 [doc. *web* n. 1426782] e, con riferimento al servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza, *Provv.* 19 ottobre 2005 [doc. *web* n. 1185148]) (*Nota* 4 settembre 2008).

In proposito, l'Amministrazione dell'interno ha rappresentato all'Ufficio di voler adeguare ai princìpi del Codice e alle pronunce del Garante il trattamento dei dati sanitari del personale finalizzato alla tenuta del foglio matricolare. Sul punto l'Ufficio, nel valutare positivamente le determinazioni assunte dall'amministrazione, ha chiesto alla medesima di valutare la possibilità di diramare opportune istruzioni transitorie agli organi interessati, volte ad assicurare prontamente il rispetto dei diritti e della dignità degli interessati in attesa dell'elaborazione di nuove indicazioni sul tema (*Nota* 21 ottobre 2008).

Diagnosi sui certificati medici

Con *provvedimento* del 30 ottobre 2008 [doc. *web* n. 1569552], adottato a seguito della segnalazione di un sindacato, il Garante ha vietato al Ministero della giustizia-Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria il trattamento dei dati personali idonei a rilevare lo stato di salute del personale del Corpo della polizia penitenziaria relativi all'indicazione della diagnosi sui certificati di malattia.

Nella decisione il Garante ha ribadito che, in assenza – come nel caso di specie – di specifiche disposizioni, il lavoratore assente per malattia è tenuto a fornire un certificato contenente esclusivamente la prognosi con la sola indicazione dell'inizio e della durata dell'infermità.

Contestualmente al divieto di trattamento dei dati, il Garante ha prescritto al Ministero della giustizia-Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di impartire le disposizioni opportune al fine di conformare il trattamento dei dati alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Carta multiservizi della difesa

Il trattamento dei dati personali effettuato mediante la Carta multiservizi della difesa è stato sottoposto all'attenzione dell'Ufficio che ha avviato i necessari approfondimenti presso lo Stato maggiore della difesa aderendo ad un tavolo di lavoro per l'esame preliminare delle specifiche questioni connesse alla protezione dei dati personali (*Note* 7 maggio 2008 e 10 febbraio 2009). Tali profili di interesse attengono, in particolare, ai presupposti di liceità del trattamento, anche con riferimento al rispetto dei princìpi di necessità, proporzionalità, finalità e alle modalità di funzionamento della carta, nonché all'adempimento dell'obbligo di informativa e alle misure di sicurezza applicate (*v.* anche *Provv.* del Garante del 27 ottobre 2005 sul progetto di carta multiservizi della giustizia [doc. *web* n. 1185160] e *Provv.* 17 giugno 2007, in particolare punto 7 [doc. *web* n. 1417809]).

Trattamento di dati relativi all'infezione da Hiv

Un militare affetto da Hiv ha lamentato che presso il luogo di lavoro presso cui presta servizio non verrebbero adottate adeguate cautele nel trattamento delle informazioni riguardanti le persone sieropositive o affette da Hiv, specie nell'ambito delle verifiche sull'idoneità al servizio degli interessati ad opera delle commissioni medico legali. Considerato il particolare regime di protezione previsto dalla legge n. 135/1990 e dal Codice per i dati sulla salute, e, in particolare, per quelli riguardanti l'Hiv, gli elementi acquisti dall'Ufficio hanno riguardato l'informativa agli interessati, specie in relazione all'indicazione circa la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento delle informazioni sullo stato di salute da parte degli interessati, le modalità utilizzate per la trasmissione dell'esito delle visite medico-legali ad altri organi o uffici dell'amministrazione della difesa per i necessari adempimenti in materia di sanità pubblica o di stato giuridico del personale, nonché le misure di sicurezza adottate (*Nota* 19 dicembre 2008).

10.4.2. Rapporto di lavoro in ambito privato

Cedolino elettronico

Con una segnalazione sono stati chiesti chiarimenti sulla conformità alla disciplina di protezione dei dati personali delle modalità *"telematiche"* con le quali una società comunicava il prospetto paga ai dipendenti. Dagli approfondimenti svolti non sono emersi specifici profili di violazione della disciplina, avuto particolare riguardo alle misure di sicu-

rezza adottate dalla società per prevenire indebiti accessi da parte di terzi ai dati contenuti nel *"cedolino elettronico"* (*strong authentication* basata su certificati digitali).

Nondimeno, si è rilevato, da un lato, che la legge n. 4/1953 pone in capo ai datori di lavoro privati l'*"obbligo di consegna"* del prospetto paga ai propri dipendenti onde consentire loro, all'atto della corresponsione della retribuzione, una puntuale verifica in ordine alla correttezza dell'importo erogato; dall'altro, che le modalità telematiche adottate dalla società non fornivano garanzie in tal senso. Pertanto, è stata interessata della questione (anche alla luce della risposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ad una recente istanza di interpello) la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, anche in considerazione dell'ampia utilizzazione dello strumento telematico nel rapporto di lavoro (*cfr. Nota* del 9 aprile 2009).

"Buoni pasto"

Una segnalazione ha evidenziato l'indicazione, sui documenti *"buoni pasto"* forniti da una banca, di alcune informazioni (in particolare, nome e cognome) riferite ai dipendenti che ne fruivano.

La vigente disciplina in materia individua gli specifici requisiti da riportare sui *"buoni pasto"*, ma non include tra questi il nome e il cognome dell'utente (art. 5, d.P.C.M. 18 novembre 2005, attuativo dell'art. 14 *vicies-ter* della legge n. 168/2005). Si è, pertanto, rilevato che tale indicazione risulta idonea a fornire a soggetti terzi (tra i quali la società di emissione del titolo, gli esercizi convenzionati ed eventuali ulteriori possessori del *"buono pasto"*) informazioni attinenti all'attività lavorativa dell'utente medesimo attraverso l'associazione del nominativo dell'interessato alla ragione sociale del datore di lavoro, in violazione del principio di non eccedenza dei dati trattati, sancito dall'art. 11, comma 1, lett. *d*), del Codice. Ciò, tenuto anche conto che le esigenze di correttezza nell'utilizzo del documento di legittimazione previste dalla normativa sopra richiamata possono essere perseguite anche senza indicare il nominativo dell'utente (*ad es.*, attraverso la sottoscrizione dell'utilizzatore già prevista dalla disciplina vigente, eventualmente associata al numero progressivo di identificazione del buono pasto e/o alla ragione sociale o al codice fiscale del datore di lavoro).

Peraltro, in considerazione della disponibilità mostrata dalla società a modificare le

proprie metodologie di predisposizione del documento di fatturazione, non è stata promossa l'adozione di un *provvedimento* da parte del Garante (*Nota* del 27 agosto 2008).

Tesserini identificativi

Da alcune segnalazioni concernenti l'utilizzo – in attuazione di specifiche normative di settore – di tesserini identificativi contenenti le generalità dei lavoratori, sono emerse preoccupazioni per alcune categorie professionali (segnatamente, le *"guardie particolari giurate"*) esposte, per la natura dell'attività espletata, a pericoli per la propria incolumità personale. All'esito degli approfondimenti svolti e alla luce di alcune recenti pronunce in materia, non sono emersi specifici profili di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, considerato che il trattamento può essere lecitamente svolto in difetto del consenso degli interessati se effettuato dal titolare in esecuzione di specifici obblighi di legge (*cfr.* art. 24, comma 1, lett. *a*), del Codice). Nondimeno, nel ritenere comunque condivisibili le preoccupazioni espresse in merito all'applicazione delle richiamata normativa di settore a talune categorie di lavoratori *"a rischio"*, l'Autorità ha interessato della questione, per i profili di propria competenza, anche il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (peraltro, in parte, già pronunciatosi con la risposta ad istanza di interpello del 3 ottobre 2008, prot. 25/I/0013426 in riferimento ad un caso similare) (*cfr.*, a titolo esemplificativo, *Nota* del 13 marzo 2009).

Comunicazione dati personali da parte di OO.SS.

Un segnalante ha lamentato che un'organizzazione sindacale, nell'esercizio delle proprie prerogative sindacali, avesse comunicato alcuni dati personali (segnatamente, la qualifica di agente di pubblica sicurezza rivestita e il quantitativo di ore di straordinario accordatogli dall'amministrazione di appartenenza), mediante posta elettronica (il cui utilizzo era stato regolarmente autorizzato dall'amministrazione per finalità di comunicazione con i dipendenti), a tutto il personale.

Al riguardo, premettendo che, contrariamente a quanto richiesto dall'interessato, non rientra tra i compiti dell'Autorità *"ordinare"* all'organizzazione sindacale di diffondere comunicazioni di rettifica sull'asserita divulgazione di dati personali, si è precisato che il *"diritto di affissione"* riconosciuto alle rappresentanze sindacali dall'art. 25 della legge n. 300/1970 può essere esercitato anche a mezzo di *"comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro"* (circostanza, questa, ritenuta ricorrente nel caso di specie,